



TRIBUNALE DI NAPOLI

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO n. 17856/2018 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea,
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 2/12/2019;

OSSERVA

§ 1. La presente procedura espropriativa è stata promossa in danno del Ministero della Salute ed ha ad oggetto le somme di denaro asseritamente spettanti al Ministero in virtù di un rapporto di conto corrente esistente presso Poste Italiane S.p.A., conto sul quale – secondo l'allegazione del creditore pignorante – confluirebbero somme relative all'attività posta in essere dall'USMAF, Ufficio Periferico del Ministero della Salute.

La dichiarazione resa dal terzo pignorato Poste Italiane S.p.A. conferma che effettivamente esiste presso la relativa filiale un rapporto di conto corrente intestato al Ministero della Salute e che lo stesso presenta una disponibilità nella misura di euro 33.064,11.

§ 2. Ciò posto, occorre verificare se la dichiarazione in tal senso formulata dal terzo equivalga all'affermazione di un vero e proprio credito spettante all'odierno debitore esecutato direttamente nel rapporto con il soggetto individuato quale terzo pignorato (si ribadisce, Poste Italiane S.p.A.), credito che – laddove per l'appunto ritenuto esistente nei termini postulati dal creditore – giustificerebbe l'espropriazione in tal modo promossa nelle forme di cui agli artt. 543 e seguenti c.p.c. e, in via consequenziale, l'assegnazione delle somme oggetto della dichiarazione di quantità sopra richiamata.

La risposta a tale quesito impone di fare brevemente riferimento al sistema di contabilità applicabile alle amministrazioni statali: infatti, l'odierno debitore esecutato è pacificamente riconducibile al perimetro soggettivo dello Stato, ragion per cui è alla luce del sistema di contabilità di Stato che occorre vagliare la legittimità dell'espropriazione promossa e, conseguentemente, la rilevanza della dichiarazione resa dal terzo pignorato.

Per quanto qui specificamente interessa, la normativa primaria e secondaria di contabilità pubblica che viene in rilievo è quella compendiate nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"), nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per



l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché – per i profili attinenti al servizio di tesoreria centrale e provinciale di Stato – nella legge 28 marzo 1991, n. 104 (“Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato”) e nel D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (“Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94”).

Pur nei limiti di una trattazione inevitabilmente sommaria quale la presente, giova evidenziare come il nucleo centrale di tale normativa si rinvenga nel principio per cui tutte le entrate di pertinenza dello Stato debbano confluire presso la relativa tesoreria e che tali somme possano fuoriuscirne unicamente al momento della spesa disposta dai relativi organi competenti (in genere, con l'emissione dei c.d. mandati di pagamento ai quali il tesoriere è chiamato a dare esecuzione).

Sotto questo profilo, possono richiamarsi:

per quanto concerne le entrate, l'art. 46 del R.D. n. 2440 del 1923 e gli artt. 226 e 227 del R.D. n. 827 del 1924, che contemplano la necessità che le somme di spettanza dello Stato – anche quelle *“introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione”* – siano sempre integralmente versate nelle relative casse dello Stato medesimo (e, quindi, postulano la necessità che esse confluiscano nelle contabilità gestite dal tesoriere);

per quanto concerne le spese, l'art. 54 del R.D. n. 2440 del 1923 e l'art. 278 del R.D. n. 827 del 1924, che disciplinano le modalità di pagamento delle spese dello Stato con ordinativi diretti al tesoriere, nonché l'art. 418 del sopra citato R.D. n. 827 del 1924, che demanda al tesoriere di dar luogo al pagamento sulla scorta degli ordinativi adottati dalla competente amministrazione.

Si tratta, quindi, di un meccanismo incentrato sul ruolo che viene affidato al soggetto deputato al servizio di tesoreria: questi viene configurato quale gestore dell'intero sistema dei flussi finanziari connessi sia agli incassi (le entrate), sia ai pagamenti di pertinenza del bilancio dello Stato (le uscite).

Il che risponde alle fondamentali esigenze pubblicistiche sottese alla disciplina di contabilità, atteso che solo in tal modo è possibile assicurare che la gestione del complesso dei flussi monetari in entrata ed in uscita abbia luogo se e secondo le determinazioni del bilancio dello Stato.

Come noto, peraltro, il servizio di tesoreria in questione è gestito da un soggetto “esterno” e distinto (la Banca d'Italia) in forza di una duplice convenzione con il Ministero del Tesoro e, segnatamente, la convenzione del 17 gennaio 1992 per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale (autorizzata con la legge n. 104 del 1991 sopra citata) e la



convenzione del 9 ottobre 1998 per l'esercizio del servizio di tesoreria centrale (autorizzata dall'art. 6 del D. Lgs. n. 430 del 1997 sopra citato).

§ 3. Il sistema sopra tratteggiato ha rappresentato, peraltro, il modello sulla base del quale il legislatore ha costruito il meccanismo di c.d. tesoreria unica applicabile anche ad enti "pubblici" distinti dalle amministrazioni statali in senso stretto.

Il riferimento è alla disciplina di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ("Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"), concernente principalmente le Regioni, le Aziende Sanitarie e le Università, nonché gli altri enti pubblici espressamente richiamati dalla legge medesima (segnatamente, quelli menzionati nella Tabella A).

A ben vedere e pur con la rilevante peculiarità costituita dalla "scissione" tra le funzioni di soggetto depositario delle somme (le quali giacciono infatti sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria provinciale di Stato) e quelle di vero e proprio tesoriere (affidate ad un ordinario istituto di credito individuato dall'ente medesimo), tale disciplina si connota per la previsione di un meccanismo sostanzialmente analogo a quello di contabilità di Stato:

da un lato, l'accentramento contabile dei fondi di pertinenza dell'ente;

dall'altro lato, l'individuazione di un soggetto (il c.d. tesoriere) deputato alla gestione dei fondi medesimi e dei relativi flussi finanziari e, dunque, al compimento – quale organo esecutivo dell'ente stesso – delle operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità in titolarità dell'ente.

§ 4. Il sistema normativo di tesoreria così delineato comporta rilevanti conseguenze con riguardo alle procedure di espropriazione presso terzi promosse in relazione a somme di denaro che siano di spettanza di un'amministrazione dello Stato.

In particolare, ritiene questo giudice che l'attribuzione delle funzioni di tesoreria nei termini sopra descritti ad un soggetto formalmente distinto (si ribadisce, per le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia) comporti la necessità che il pignoramento di somme di denaro nelle forme di cui agli artt. 543 e seguenti c.p.c. abbia luogo esclusivamente presso il soggetto tesoriere.

A ben vedere, infatti, solo tale soggetto può dirsi abbia la "gestione" delle somme di danaro in titolarità dell'amministrazioni dello Stato, vuoi perché – come sopra già evidenziato – anche quelle acquisite a mezzo di eventuali intermediari sono comunque destinate a confluire nelle contabilità gestite dalla tesoreria, vuoi perché è il tesoriere il soggetto deputato alla gestione dei flussi finanziari di entrata ed all'esecuzione dei



mandati di pagamento e, quindi, è il soggetto che “risponde” delle somme nei rapporti con l’amministrazione statale.

In tale prospettiva, quindi, *“la normativa sulla tesoreria unica prevede quindi quale unica forma di pignoramento del denaro delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate (tra cui ... le amministrazioni centrali dello Stato) quello del pignoramento presso terzi presso il tesoriere”* (Cass. 6 aprile 2011 n. 7863), ciò non già perché si tratti di una “sanzione” contemplata da una specifica disposizione di legge, bensì perché è una conseguenza connaturata all’articolazione stessa del sistema di contabilità di Stato ed all’esistenza di un soggetto al quale è demandata l’attività di tesoreria.

Peraltro, il parallelismo con la disciplina di cui alla legge n. 720 del 1984 conduce ad un’identità nei risultati ove si ponga mente al fatto che, in tale eventualità, un analogo divieto è espressamente sancito dall’art. 1-bis, comma 4-bis (divieto che investe, per quanto qui specificamente interessa, anche i pignoramenti eseguiti presso le sezioni decentrate del Bancoposta e, quindi, presso le filiali di Poste Italiane S.p.A.).

§ 5. In conclusione, dunque, le considerazioni che precedono comportano che l’istanza di assegnazione non possa essere accolta.

Deve conseguentemente rigettarsi la stessa e dichiararsi l’improcedibilità dell’esecuzione.

P.Q.M.

RIGETTA l’istanza di assegnazione.

DICHIARA l’improcedibilità della presente esecuzione.

AUTORIZZA il ritiro dei titoli esecutivi.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 06/02/2020

Il giudice dell’esecuzione

Dott. Valerio Colandrea

